

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2577

PROPOSTA DI LEGGE

d' iniziativa dei Deputati BEI ADELE, NOCE TERESA, MARCHIONNI RENATA,
DEL VECCHIO GUELFI ADA, DIAZ LAURA, GALLICO SPANO NADIA,
DE LAURO MATERA ANNA, GATTI CAPORASO ELENA

Annunziata il 29 novembre 1956

Indennità di asilo per i bimbi delle lavoratrici

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 26 aprile 1950, n. 860, dispone assai provvidamente all'articolo 11 che i datori di lavoro siano obbligati ad istituire — nelle dipendenze dei locali di lavoro — una camera di allattamento per tutti i figli delle lavoratrici dipendenti, quando nell'azienda siano occupate almeno trenta donne coniugate di età non superiore ai 50 anni; le quali camere di allattamento possono essere sostitutive — con la autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro — da asili-nido nelle adiacenze dei locali di lavoro, oppure da analoghe Istituzioni interaziendali od Enti di assistenza al cui finanziamento contribuisca il datore di lavoro.

È senz'altro opportuna la norma per effetto della quale vengono esonerate da tale obbligo le aziende minori, ma deriva da tale sistema un grave stato di inferiorità per quelle lavoratrici-madri che prestano servizio in tali aziende, dato che — per poter compiere il proprio orario di lavoro — esse debbono necessariamente tenere i bambini in un asilo (in genere l'asilo comunale) sopportando una spesa che — secondo le tariffe correnti — ammonta ad un minimo di lire 5.000 mensili.

È, pertanto, vivamente reclamato dalle lavoratrici-madri che si trovano in tali condizioni un provvedimento *di adeguamento*, almeno dal punto di vista economico, rispetto alle lavoratrici che possono godere di tutti i benefici dovuti alla osservanza dell'articolo 11 della legge 26 aprile 1950, n. 860; e tale provvedimento non può consistere che nella concessione di una indennità la quale corrisponda alla spesa cui le stesse sono tenute per non poter usufruire della camera di allattamento o dell'asilo-nido previsti dalla citata norma di legge.

Né le ditte tenute a tale indennità potranno considerare questa come aggravio eccessivo, dato che essa fornirebbe, in complesso, un aggravio evidentemente assai inferiore a quello imposto dalla gestione di una camera di allattamento e di un asilo-nido; aggravio che sarebbe — pertanto — sopportabile da tutte le aziende ed anche da quelle di modesta entità.

Ciò premesso, confidiamo che vorrete approvare unanimemente la presente proposta di legge che si concreta nel seguente comma da aggiungere all'articolo 11 della legge 26 agosto 1950, n. 860.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 11 della legge 26 agosto 1950, n. 860, è aggiunto il seguente comma:

« I datori di lavoro dell'industria che abbiano alle proprie dipendenze donne coniugate di età non superiore ai 50 anni, anche se in numero inferiore a 30, sono tenuti a corrispondere alle lavoratrici dipendenti, una indennità mensile di asilo-nido di 5.000 lire, nette da qualsiasi trattenuta o tassa, per ogni figlio dal giorno della nascita sino a tre anni ».